III

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

POSIZIONE (UE) N. 10/2012 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima

Adottata dal Consiglio il 4 ottobre 2012

(2012/C 352 E/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio [3], adottato in risposta all'incidente della petroliera Erika, ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima («Agenzia»), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi.

(2) Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è stato modificato a seguito dell'incidente della petroliera Prestige, al fine di ampliare le competenze dell'Agenzia in tema di intervento antinquinamento.

(3) È necessario precisare i tipi di inquinamento marino che dovrebbero rientrare nell'obiettivo del regolamento (CE) n. 1406/2002. Pertanto l'inquinamento marino provocato da impianti per l'estrazione di gas e di petrolio dovrebbe essere inteso come inquinamento provocato da idrocarburi o da qualsiasi sostanza diversa dagli idrocarburi che, se introdotta nell'ambiente marino, può essere pericolosa per la salute umana, danneggiare le risorse e la vita marina, deteriorare le infrastrutture o interferire con altri usi legittimi del mare, come previsto dal protocollo sulla preparazione, reazione e cooperazione in materia di incidenti inquinanti mediante sostanze pericolose e nocive del 2000.

(4) Conformemente all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1406/2002, nel 2007 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia («consiglio di amministrazione») ha commissionato una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del suddetto regolamento. Sulla base di tale valutazione, nel giugno 2008 esso ha formulato raccomandazioni relative a modifiche al funzionamento dell'Agenzia, ai suoi settori di competenza e alle sue modalità operative.

(5) Sulla base di quanto emerso dalla valutazione esterna e sulla base delle raccomandazioni e della strategia pluriennale adottate dal consiglio di amministrazione nel marzo 2010, alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1406/2002 dovrebbero essere chiarite e aggiornate. Concentrandosi al contempo sui suoi compiti prioritari in materia di sicurezza marittima, all'Agenzia andrebbero inoltre attribuiti alcuni nuovi compiti fondamentali e accessori per tener conto dell'evoluzione della politica sulla sicurezza marittima a livello internazionale e dell'Unione. Dati i vincoli del bilancio dell'Unione, sono necessari sforzi considerevoli di analisi e ridistribuzione delle risorse al fine di garantire l'efficienza dei costi e del bilancio e di evitare duplicazioni. Il personale richiesto per i nuovi compiti fondamentali e accessori dovrebbe, in linea

[1] GU C 107 del 6.4.2011, pag. 68.
[2] Posizione del Parlamento europeo del 15.dicembre 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e Posizione del Consiglio in prima lettura del 4 ottobre 2012. Posizione del Parlamento europeo del ….
[3] GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

di principio, essere fornito tramite riorganizzazione interna da parte dell'Agenzia. Nel contempo, l'Agenzia dovrebbe ricevere, ove appropriato, finanziamenti da altre sezioni del bilancio dell'Unione, in particolare dallo strumento europeo di vicinato. L'adempimento dei nuovi compiti fondamentali e accessori da parte dell'Agenzia sarà realizzato nei limiti delle attuali prospettive finanziarie e di bilancio dell'Agenzia, fatte salve le negoziazioni e le decisioni sul futuro quadro finanziario pluriennale. Poiché il presente regolamento non è una decisione di finanziamento, l'autorità di bilancio dovrebbe decidere in merito alle risorse per l'Agenzia nel quadro della procedura di bilancio annuale.

(6) I compiti dell'Agenzia dovrebbero essere descritti in modo chiaro e preciso e le duplicazioni dovrebbero essere evitate.

(7) L'Agenzia ha evidenziato che alcuni compiti possono essere svolti in modo più efficace a livello europeo, il che, in taluni casi, può consentire agli Stati membri un risparmio sui propri bilanci nazionali e, ove dimostrato, rappresentare un reale valore aggiunto europeo.

(8) È necessario chiarire alcune disposizioni relative a questioni amministrative specifiche dell'Agenzia. Poiché spetta principalmente alla Commissione mettere in atto le politiche dell'Unione contenute nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea, essa dovrebbe fornire orientamenti politici all'Agenzia per lo svolgimento dei suoi compiti, rispettando nel contempo pienamente lo status giuridico dell'Agenzia stessa e l'indipendenza del suo direttore esecutivo secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1406/2002.

(9) Nella nomina di membri, nell'elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione e nella nomina dei capi dipartimento si dovrebbe tenere pienamente conto dell'importanza di garantire una rappresentanza di genere equilibrata.

(10) Qualsiasi riferimento a pertinenti atti giuridici dell'Unione dovrebbe essere inteso come riferimento ad atti nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, nonché della relativa azione di intervento, e nel settore dell'intervento contro l'inquinamento marino provocato dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio.

(11) Ai fini del presente regolamento, si intende per «sicurezza marittima» - conformemente al regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali [1] - la combinazione delle misure preventive dirette a proteggere il trasporto marittimo e gli impianti portuali contro le minacce di azioni illecite intenzionali. L'obiettivo della sicurezza dovrebbe essere conseguito attraverso l'adozione delle misure appropriate nel settore della politica dei trasporti marittimi fatte salve le normative degli Stati membri nel settore della sicurezza nazionale, della difesa e della pubblica sicurezza nonché della lotta ai crimini finanziari contro lo Stato.

(12) L'Agenzia dovrebbe agire nell'interesse dell'Unione. Ciò dovrebbe comprendere la situazione in cui l'Agenzia ha il compito di agire, nei propri settori di competenza, al di fuori del territorio degli Stati membri e di fornire assistenza tecnica ai pertinenti paesi terzi nella promozione della politica di sicurezza marittima dell'Unione.

(13) L'Agenzia dovrebbe fornire agli Stati membri assistenza tecnica intesa a facilitare la creazione della necessaria capacità nazionale di attuare l'acquis dell'Unione.

(14) L'Agenzia dovrebbe fornire assistenza operativa agli Stati membri e alla Commissione. Ciò dovrebbe comprendere servizi quali il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet), il servizio europeo di sorveglianza satellitare che permette di rilevare chiazze di idrocarburi (CleanSeaNet), il centro di raccolta dati del sistema di identificazione e tracciamento delle navi a lungo raggio dell'Unione europea (Centro Dati europeo LRIT) ed il sistema per l'attuazione del controllo da parte dello Stato di approdo dell'UE (Thetis).

(15) La competenza dell'Agenzia in materia di sistemi di trasmissione elettronica dei dati e scambio di dati marittimi dovrebbe essere usata per semplificare le formalità di dichiarazione delle navi al fine di rimuovere gli ostacoli al trasporto marittimo e di creare uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere. In particolare l'Agenzia dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'attuare la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri [2].

(16) L'Agenzia dovrebbe rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione con riguardo alle attività di ricerca correlate ai settori di sua competenza, evitando tuttavia la duplicazione delle attività per quanto riguarda il programma quadro di ricerca dell'Unione esistente. In particolare, l'Agenzia non dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca.

(17) Alla luce dello sviluppo di nuove applicazioni, servizi innovativi e del miglioramento di applicazioni e servizi esistenti, volti alla creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere, l'Agenzia dovrebbe trarre pieno profitto dalle potenzialità offerte dai programmi europei di radionavigazione via satellite (EGNOS e Galileo) e dal programma di monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza («GMES»).

[1] GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6.

[2] GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1.

(18) Successivamente alla scadenza del quadro di cooperazione dell'Unione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali, definito dalla decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [1], l'Agenzia dovrebbe proseguire alcune delle attività precedentemente condotte nell'ambito di tale quadro di cooperazione, attingendo in particolare alle competenze nell'ambito del gruppo tecnico consultivo in materia di preparazione e intervento in caso di inquinamento marino. Le attività dell'Agenzia in questo settore non dovrebbero sollevare gli Stati costieri dalla loro responsabilità di disporre di meccanismi di intervento antinquinamento appropriati, e dovrebbero rispettare gli accordi di cooperazione esistenti tra Stati membri, o gruppi di Stati membri.

(19) Su richiesta, l'Agenzia fornisce agli Stati membri informazioni dettagliate riguardo a potenziali casi di inquinamento provocato dalle navi tramite il CleanSeaNet, onde consentire loro di adempiere alle loro responsabilità ai sensi della direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni [2]. Tuttavia l'efficacia dell'applicazione varia notevolmente benché tale inquinamento possa in teoria finire in altre acque nazionali. Nella prossima relazione ai sensi dell'articolo 12 di tale direttiva, la Commissione dovrebbe pertanto fornire al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sull'efficacia e la coerenza dell'applicazione di tale direttiva e altre informazioni pertinenti sulla sua attuazione.

(20) Le richieste degli Stati membri colpiti di attivazione di azioni antinquinamento da parte dell'Agenzia dovrebbero essere diffuse attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio [3]. In casi diversi dalle richieste di mobilitazione di navi stand-by ed attrezzature antinquinamento, la Commissione può tuttavia considerare più appropriati mezzi alternativi di comunicazione che si avvalgono di tecnologie dell'informazione avanzate e informare lo Stato membro richiedente.

(21) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo e l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas. La capacità di intervento dell'Agenzia contro l'inquinamento da idrocarburi e la sua competenza nel settore dell'inquinamento provocato da sostanze pericolose e nocive dovrebbero, su richiesta dello Stato membro interessato, essere utilizzate in relazione ai casi di inquinamento provocato da queste attività.

(22) In particolare, il CleanSeaNet, attualmente utilizzato per fornire prove delle fuoriuscite di petrolio dalle navi, dovrebbe anche essere usato dall'Agenzia per rilevare e registrare le fuoriuscite provocate da attività offshore di prospezione e produzione di petrolio e di gas, senza causare effetti negativi al servizio fornito per il trasporto marittimo.

(23) L'Agenzia ha validi strumenti e competenze stabiliti e riconosciuti nei settori della sicurezza marittima e della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi nonché della relativa azione di intervento. Tali strumenti e competenze possono essere pertinenti per altre attività dell'Unione connesse alla politica dell'Unione in materia di trasporto marittimo. Pertanto l'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione e gli Stati membri, su loro richiesta, nello sviluppare e attuare tali attività dell'Unione purché il consiglio di amministrazione le abbia approvate nel quadro del programma di lavoro annuale dell'Agenzia. Tale assistenza dell'Unione dovrebbe essere sottoposta ad una dettagliata analisi costi/benefici e non dovrebbe pregiudicare i compiti fondamentali dell'Agenzia.

(24) L'Agenzia contribuisce, attraverso l'assistenza tecnica che fornisce, anche allo sviluppo di un trasporto marittimo più rispettoso dell'ambiente.

(25) Per quanto riguarda gli organismi di classificazione, la maggior parte di essi si occupa sia di navi marittime sia di navi della navigazione interna. In base alla sua esperienza con gli organismi di classificazione delle navi marittime, l'Agenzia potrebbe fornire alla Commissione le informazioni pertinenti relative agli organismi di classificazione delle navi della navigazione interna consentendo in tal modo una maggiore efficienza.

(26) Per quanto riguarda l'interfaccia tra i sistemi per lo scambio di dati sul trasporto, l'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione e gli Stati membri esplorando, insieme alle autorità competenti per il sistema dei servizi d'informazione fluviale, la possibilità di uno scambio di informazioni tra detti sistemi.

(27) Fatta salva la responsabilità della autorità competenti, l'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione e gli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione della futura iniziativa e-Maritime, che mira a migliorare l'efficienza del settore dei trasporti marittimi europei facilitando l'uso di tecnologie dell'informazione avanzate.

(28) Ai fini della realizzazione del mercato interno e di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere., dovrebbero essere ridotti gli oneri amministrativi che gravano sulle navi, incoraggiando così, tra l'altro, il trasporto marittimo a corto raggio. In tale contesto, il concetto «cintura blu» e e-Maritime potrebbero essere utilizzati per ridurre le formalità dichiarative applicabili alle navi commerciali all'entrata e all'uscita dei porti degli Stati membri.

[1] GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.
[2] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.
[3] GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9.

(29) Si ricorda che conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché allo scopo di rispettare il principio dell'equilibrio istituzionale, il potere che preveda l'adozione di decisioni di applicazione generale non può essere conferito a un'agenzia.

(30) Fatti salvi gli obiettivi e i compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1406/2002, la Commissione dovrebbe preparare e presentare, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, in stretta cooperazione con le pertinenti parti interessate, uno studio di fattibilità al fine di valutare e individuare le possibilità di rafforzamento del coordinamento e della cooperazione per le diverse funzioni di guardia costiera. Tale studio dovrebbe tenere conto del quadro giuridico esistente e delle pertinenti raccomandazioni formulate dagli opportuni consessi dell'Unione nonché dell'attuale sviluppo del sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE); esso dovrebbe altresì rispettare pienamente i principi di sussidiarietà e proporzionalità, precisando i costi e i vantaggi al Parlamento europeo e al Consiglio.

(31) È importante per la competitività dei poli marittimi dell'Unione attrarre marittimi europei adeguatamente formati. Pertanto, tenendo conto della domanda attuale e futura di marittimi altamente qualificati nell'Unione, l'Agenzia dovrebbe, se del caso, sostenere gli Stati membri e la Commissione nella promozione della formazione marittima facilitando lo scambio volontario di migliori prassi e fornendo informazioni sui programmi di scambio dell'Unione in materia di formazione marittima. Ciò potrebbe comprendere l'assistenza alle parti interessate europee qualificate nel perseguire l'eccellenza dell'istruzione e formazione marittime su base volontaria, rispettando nel contempo pienamente la responsabilità degli Stati membri quanto al contenuto e all'organizzazione della formazione marittima.

(32) Per lottare contro il crescente rischio di pirateria, l'Agenzia dovrebbe continuare, se del caso, a comunicare alle autorità nazionali competenti e agli altri organismi pertinenti, incluse operazioni quali EU Navfor Atalanta, la posizione esatta delle navi battenti bandiera degli Stati membri che incrociano in zone considerate a elevatissimo rischio. L'Agenzia dispone inoltre di mezzi che potrebbero rivelarsi utili, segnatamente nel contesto dello sviluppo del CISE. È pertanto opportuno che l'Agenzia comunichi, su richiesta, la posizione della nave e i dati di osservazione della terra pertinenti alle autorità nazionali competenti e agli organismi dell'Unione, quali Frontex e Europol, per facilitare l'adozione di misure preventive contro azioni illecite intenzionali quali intese nel pertinente diritto dell'Unione fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri e in conformità al diritto nazionale e dell'Unione applicabile, in particolare per quanto riguarda gli organismi che richiedono i dati. La fornitura dei dati di identificazione e tracciamento delle navi a lungo raggio (LRIT) dovrebbe essere subordinata al consenso dello Stato di bandiera interessato, conformemente alle procedure che devono essere stabilite dal consiglio di amministrazione.

(33) Nel pubblicare informazioni conformemente alla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa al controllo da parte dello Stato di approdo ([1]), la Commissione e l'Agenzia si dovrebbero basare, a fini di coerenza, sulle competenze e l'esperienza maturate nell'ambito del memorandum d'intesa di Parigi al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo («MoU di Parigi»).

(34) L'assistenza dell'Agenzia agli Stati membri e alla Commissione per quanto riguarda i pertinenti lavori delle organizzazioni internazionali e regionali dovrebbe lasciare impregiudicata la relazione tra tali organizzazioni e gli Stati membri, risultante dall'adesione di questi ultimi a tali organizzazioni.

(35) L'Unione ha aderito ai seguenti strumenti, che istituiscono organizzazioni regionali, le cui attività sono contemplate anche dagli obiettivi dell'Agenzia: la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino della zona del Mar Baltico (convenzione di Helsinki modificata nel 1992) ([2]); la convenzione per la protezione del Mare Mediterraneo dall'inquinamento (convenzione di Barcellona) ([3]) e sua revisione del 1995 ([4]) e una serie di relativi protocolli; l'accordo concernente la cooperazione in materia di lotta contro l'inquinamento del Mare del Nord causato dagli idrocarburi e da altre sostanze pericolose (accordo di Bonn) ([5]); la convenzione sulla protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (convenzione OSPAR) ([6]); l'accordo di cooperazione per la protezione contro l'inquinamento delle coste e acque dell'Atlantico nordorientale, firmato il 17 ottobre 1990 (accordo di Lisbona) ([7]), con il relativo protocollo aggiuntivo, firmato il 20 maggio 2008, non ancora entrato in vigore ([8]). L'Unione sta inoltre negoziando l'adesione alla convenzione sulla protezione del Mar Nero contro l'inquinamento, firmata nell'aprile 1992 (convenzione di Bucarest). Pertanto l'Agenzia dovrebbe fornire assistenza tecnica agli Stati membri e alla Commissione per partecipare ai pertinenti lavori di tali organizzazioni regionali.

([1]) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57.
([2]) Decisione 94/157/CE del Consiglio (GU L 73 del 16.3.1994, pag. 19).
([3]) Decisione 77/585/CEE del Consiglio (GU L 240 del 19.9.1977, pag. 1).
([4]) Decisione 1999/802/CE del Consiglio (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 32).
([5]) Decisione 84/358/CEE del Consiglio (GU L 188 del 16.7.1984, pag. 7).
([6]) Decisione 98/249/CE del Consiglio GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1).
([7]) Decisione 93/550/CEE del Consiglio (GU L 267 del 28.10.1993, pag. 20).
([8]) Decisione 2010/655/UE del Consiglio 2010 (GU L 285 del 30.10.2010, pag. 1).

(36) Oltre alle summenzionate organizzazioni regionali, esiste una serie di altri accordi regionali, subregionali e bilaterali di coordinamento e cooperazione relativamente all'intervento contro l'inquinamento. Nel fornire assistenza in relazione all'intervento contro l'inquinamento ai paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione, l'Agenzia dovrebbe agire tenendo conto di tali accordi.

(37) L'Unione condivide con paesi limitrofi i bacini marittimi regionali del Mar Mediterraneo, del Mar Nero e del Mar Baltico. L'Agenzia dovrebbe fornire a tali paesi assistenza in relazione all'intervento contro l'inquinamento, su richiesta della Commissione.

(38) Ai fini di una maggiore efficienza, l'Agenzia dovrebbe cooperare quanto più strettamente possibile nel contesto del MoU di Parigi. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare ad esaminare le opzioni per conseguire un'efficienza ancora maggiore, che potrebbero essere proposte per essere esaminate nel quadro del MoU di Parigi.

(39) Al fine di assicurare che gli atti giuridici vincolanti dell'Unione nei settori della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi siano correttamente attuati nella pratica, l'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione effettuando visite negli Stati membri. Tali visite alle amministrazioni nazionali dovrebbero consentire all'Agenzia di raccogliere tutte le informazioni necessarie a presentare una relazione esaustiva alla Commissione ai fini della sua ulteriore valutazione. Le visite dovrebbero essere condotte nello spirito dei principi enunciati nell'articolo 4, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea e dovrebbero essere svolte in modo tale da ridurre al minimo l'onere amministrativo a carico delle amministrazioni marittime nazionali. Inoltre, le visite dovrebbero essere realizzate conformemente ad una procedura stabilita comprendente una metodologia standard adottata dal consiglio di amministrazione.

(40) In aggiunta, l'Agenzia dovrebbe assistere la Commissione effettuando ispezioni degli organismi riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ([1]). Tali ispezioni possono essere svolte anche nei paesi terzi. La Commissione e l'Agenzia dovrebbero assicurare che gli Stati membri interessati siano debitamente informati. Inoltre, l'Agenzia dovrebbe svolgere i compiti di ispezione relativamente alla formazione e abilitazione della gente di mare nei paesi terzi a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ([2]), compiti che la Commissione ha delegato all'Agenzia. Il regolamento (CE) n. 1406/2002 non dovrebbe contemplare i dettagli dell'assistenza tecnica fornita dall'Agenzia alle ispezioni nel settore della sicurezza marittima svolte dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 324/2008 della Commissione, del 9 aprile 2008, che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima ([3]).

(41) Per assicurare la coerenza con gli obiettivi politici e l'assetto istituzionale dell'Unione nonché con le procedure amministrative e finanziarie applicabili, la Commissione dovrebbe formulare un parere formale, in forma di parere scritto, sul progetto di strategia pluriennale e sui progetti di programma di lavoro annuale dell'Agenzia, di cui il consiglio di amministrazione dovrebbe tener conto prima dell'adozione di tali documenti.

(42) Per assicurare una procedura equa e trasparente per la nomina del direttore esecutivo, la procedura di selezione da seguire dovrebbe essere conforme agli orientamenti della Commissione per la selezione e la nomina dei direttori delle agenzie dell'Unione. Tali orientamenti prevedono che possono presentare domanda i cittadini di qualsiasi Stato membro.

Per gli stessi motivi, il consiglio di amministrazione dovrebbe essere rappresentato da un osservatore nel comitato di preselezione. L'osservatore dovrebbe essere tenuto informato durante le fasi successive della procedura di selezione.

Nel momento della sua decisione di nominare i suoi membri, il consiglio di amministrazione dovrebbe essere in grado di rivolgere quesiti alla Commissione in merito alla procedura di selezione. Inoltre, il consiglio di amministrazione dovrebbe avere l'opportunità di intervistare i candidati inclusi nell'elenco ristretto, conformemente alla prassi abituale.

In tutte le fasi della procedura di selezione e di nomina per il posto di direttore esecutivo dell'Agenzia, tutte le parti interessate dovrebbero assicurare che i dati personali dei candidati vengano trattati conformemente al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ([4]).

(43) Pur essendo finanziata principalmente mediante un contributo dell'Unione, essa possiede anche delle entrate derivanti da diritti e corrispettivi relativi ai suoi servizi. Tali diritti e corrispettivi riguardano in particolare il funzionamento del Centro Dati europeo LRIT e sono applicati conformemente alle risoluzioni del Consiglio adottate il 1º e 2 ottobre 2007 e il 9 dicembre 2008 relativamente all'istituzione del Centro Dati europeo LRIT e, in particolare, ai punti relativi al finanziamento delle relazioni LRIT.

([1]) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.
([2]) GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.
([3]) GU L 98 del 10.4.2008, pag. 5.
([4]) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(44) Nel quadro della relazione sull'andamento dei lavori da fornire a norma del regolamento (CE) n. 1406/2002, la Commissione dovrebbe inoltre esaminare il potenziale contributo dell'Agenzia all'attuazione di un futuro atto legislativo sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi, attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardo alla prevenzione dell'inquinamento provocato da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas, tenendo conto delle competenze e degli strumenti stabiliti e riconosciuti dell'Agenzia.

(45) Le attività dell'Agenzia dovrebbero, se del caso, contribuire anche alla creazione di un autentico spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere.

(46) Si dovrebbe tener conto del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1], in particolare dell'articolo 185.

(47) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1406/2002,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (CE) n. 1406/2002

Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è così modificato:

1) gli articoli da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:

«*Articolo 1*

Obiettivi

1. Il presente regolamento istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("l'Agenzia"), al fine di assicurare un livello elevato, efficace ed uniforme di sicurezza marittima, di protezione marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi, della relativa azione di intervento, nonché un intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio.

2. A tal fine, l'Agenzia coopera con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica nei settori menzionati al paragrafo 1 del presente articolo entro i limiti dei compiti fondamentali stabiliti nell'articolo 2 e, come e quando applicabile, dei compiti accessori di cui all'articolo 2 bis, in particolare al fine di aiutare gli Stati membri e la Commissione ad applicare correttamente i pertinenti atti giuridici dell'Unione. Per quanto riguarda il settore dell'intervento contro l'inquinamento, l'Agenzia fornisce assistenza operativa solo su richiesta dello Stato o degli Stati colpiti.

3. Fornendo l'assistenza prevista al paragrafo 2, l'Agenzia contribuisce, se del caso, all'efficienza complessiva del traffico marittimo e del trasporto marittimo di cui al presente regolamento, in modo da facilitare la creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere.

Articolo 2

Compiti fondamentali dell'Agenzia

1. Per assicurare che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i compiti fondamentali elencati nel presente articolo.

2. L'Agenzia assiste la Commissione:

a) nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare i pertinenti atti giuridici dell'Unione, con particolare riguardo all'evoluzione della normativa internazionale;

b) nell'efficace attuazione dei pertinenti atti giuridici vincolanti dell'Unione, in particolare svolgendo le visite e le ispezioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento e fornendo assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti di ispezione ad essa assegnati a norma dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (1*). A tale riguardo, essa può fornire suggerimenti alla Commissione per eventuali miglioramenti di tali atti giuridici vincolanti;

c) nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e di quelli completati pertinenti agli obiettivi dell'Agenzia; ciò può includere l'identificazione di possibili misure con cui dar seguito a progetti di ricerca specifici;

d) nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato alla Commissione negli atti legislativi dell'Unione relativamente agli obiettivi dell'Agenzia.

3. L'Agenzia collabora con gli Stati membri per:

a) organizzare, se del caso, le opportune iniziative di formazione nelle materie di competenza degli Stati membri;

b) sviluppare soluzioni tecniche, inclusa la prestazione dei servizi operativi corrispondenti, e fornire assistenza tecnica, per la costituzione della capacità nazionale necessaria per l'attuazione dei pertinenti atti giuridici dell'Unione;

c) fornire, su richiesta di uno Stato membro, le opportune informazioni risultanti dalle ispezioni di cui all'articolo 3 al fine di sostenere il controllo delle organizzazioni riconosciute che eseguono compiti di certificazione per conto degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (2*), fatti salvi i diritti e gli obblighi dello Stato di bandiera;

[1] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

d) sostenere con mezzi supplementari, in modo efficiente in termini di costi, gli interventi antinquinamento in caso di inquinamento provocato dalle navi nonché di inquinamento marino provocato dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio, quando è stata formulata una richiesta dello Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento, fatta salva la responsabilità degli Stati costieri di disporre di meccanismi d'intervento antinquinamento appropriati, nel rispetto della cooperazione esistente tra gli Stati membri in questo settore. Se del caso, le richieste di attivazione di azioni antinquinamento sono presentate attraverso il meccanismo di protezione civile dell'UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom del Consiglio (3*).

4. L'Agenzia facilita la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione:

a) nel settore della sorveglianza del traffico, cui si applica la direttiva 2002/59/CE, l'Agenzia promuove in particolare la cooperazione tra gli Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate, nonché sviluppa e rende operativi il centro dati dell'Unione europea per l'identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi (Centro Dati europeo LRIT) e il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) di cui agli articoli 6 ter e 22 bis di detta direttiva nonché il sistema per lo scambio di dati marittimi per l'identificazione e tracciamento internazionale a lungo raggio delle navi, conformemente all'impegno preso in seno all'Organizzazione marittima internazionale ("IMO");

b) fornendo, su richiesta e fatto salvo il diritto nazionale e dell'Unione, la posizione della nave e i dati di osservazione della terra pertinenti alle autorità nazionali competenti e agli organismi dell'Unione competenti nell'ambito dei rispettivi mandati per facilitare l'adozione di misure contro la minaccia di pirateria o di azioni illecite intenzionali previste dal diritto dell'Unione applicabile o ai sensi di strumenti giuridici convenuti a livello internazionale nel settore dei trasporti marittimi, fatte salve le norme applicabili in materia di protezione dei dati e in conformità delle procedure che devono essere stabilite rispettivamente dal consiglio di amministrazione o dal gruppo direttivo di alto livello istituito a norma della direttiva 2002/59/CE, a seconda dei casi. La fornitura dei dati di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi è subordinata all'autorizzazione dello Stato di bandiera interessato;

c) nel settore delle indagini su sinistri e gli incidenti marittimi a norma della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo (4*); l'Agenzia, se richiesto dagli Stati membri interessati e supponendo che non sorgano conflitti di interesse, fornisce assistenza operativa a detti Stati membri in relazione alle indagini relative a sinistri gravi o molto gravi e svolge analisi delle relazioni esistenti sugli accertamenti relativi alla sicurezza al fine di identificarne il valore aggiunto a livello di Unione in termini di conoscenze pertinenti acquisite. Sulla base dei dati forniti dagli Stati membri, in conformità dell'articolo 17 della direttiva 2009/18/CE, l'Agenzia elabora una sintesi annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi;

d) fornendo statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili, per consentire alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare i propri interventi e valutare l'efficacia e efficienza a livello di costi delle misure in vigore. Rientrano fra tali compiti la rilevazione, registrazione e valutazione di dati tecnici, la sistematica utilizzazione delle banche dati esistenti, compreso il reciproco scambio di dati e, se del caso, la realizzazione di banche dati complementari. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nella pubblicazione di informazioni relative alle navi in applicazione della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (5*);

e) raccogliendo e analizzando dati sui marittimi forniti e usati conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (6*);

f) facilitando l'identificazione delle navi che procedono a scarichi illeciti in acqua e l'applicazione delle relative sanzioni conformemente alla direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni (7*);

g) riguardo all'inquinamento marino da idrocarburi provocato dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio, utilizzando il servizio europeo di sorveglianza satellitare che permette di rilevare chiazze di idrocarburi (CleanSeaNet) per monitorare la portata e l'impatto ambientale di tale inquinamento;

h) fornendo agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica necessaria per contribuire ai pertinenti lavori degli organismi tecnici dell'IMO, dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), per quanto concerne la navigazione, del memorandum d'intesa di Parigi al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo ("MoU di Parigi").e di altre organizzazioni regionali competenti cui l'Unione ha aderito, per quanto concerne le materie di competenza dell'Unione;

i) riguardo all'attuazione della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (8*), in particolare facilitando la trasmissione elettronica dei dati tramite SafeSeaNet e sostenendo lo sviluppo di un'interfaccia unica.

5. L'Agenzia, su richiesta della Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l'organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell'Unione, agli Stati candidati all'adesione all'Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al MoU di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo.

L'Agenzia può inoltre fornire assistenza in caso di inquinamento provocato dalle navi, nonché di inquinamento marino provocato dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione, in linea con il meccanismo di protezione civile dell'UE istituito dalla decisione 2007/779/CE, Euratom, e in analogia con le condizioni applicabili agli Stati membri di cui al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia di inquinamento marino.

Articolo 2 bis

Compiti accessori dell'Agenzia

1. Fatti salvi i compiti fondamentali di cui all'articolo 2, l'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, ove appropriato, nello sviluppo e nell'attuazione delle attività dell'Unione indicate ai paragrafi 2 e 3 relative agli obiettivi dell'Agenzia, nella misura in cui quest'ultima abbia competenze e strumenti consolidati e riconosciuti. I compiti accessori stabiliti nel presente articolo sono:

a) creare un valore aggiunto comprovato,

b) evitare la duplicazione degli sforzi,

c) essere nell'interesse della politica dell'Unione in materia di trasporti marittimi,

d) non pregiudicare i compiti fondamentali dell'Agenzia e

e) non ledere i diritti e gli obblighi degli Stati membri, in particolare in quanto Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo.

2. L'Agenzia assiste la Commissione:

a) nel contesto dell'attuazione della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (9*), contribuendo all'obiettivo del conseguimento di un buon status ambientale delle acque marine per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione e nello sfruttare i risultati di strumenti esistenti quali SafeSeaNet e CleanSeaNet;

b) fornendo assistenza tecnica in relazione alle emissioni di gas a effetto serra delle navi, in particolare seguendo gli sviluppi internazionali in atto;

c) per quanto riguarda il programma "Monitoraggio globale per l'ambiente e la sicurezza" (GMES), nel promuovere l'utilizzo dei dati e servizi GMES per scopi marittimi, nel contesto del quadro di governance del GMES;

d) nello sviluppo di un sistema comune per la condivisione delle informazioni sul settore marittimo UE;

e) per quanto riguarda gli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio, nell'esaminare i requisiti dell'IMO e nel raccogliere informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino;

f) fornendo informazioni pertinenti riguardo agli organismi di classificazione delle navi della navigazione interna conformemente alla direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (10*). Tali informazioni fanno altresì parte delle relazioni di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5 del presente regolamento.

3. L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri:

a) nell'esame della fattibilità e dell'attuazione di politiche e progetti a sostegno della creazione dello spazio marittimo europeo senza barriere, quali il concetto della cintura blu ed e-Maritime nonché le autostrade del mare. Ciò è realizzato in particolare esplorando funzionalità supplementari per SafeSeaNet, fatto salvo il ruolo del gruppo direttivo di alto livello istituito conformemente alla direttiva 2002/59/CE;

b) esplorando, insieme alle autorità competenti per il sistema dei servizi d'informazione fluviale, la possibilità di condivisione delle informazioni tra tale sistema e i sistemi per lo scambio di dati sul trasporto marittimo in base alla relazione prevista dall'articolo 15 della direttiva 2010/65/UE.

c) facilitando lo scambio volontario di migliori prassi in materia di istruzione e formazione marittime nell'Unione e fornendo informazioni sui programmi di scambio dell'Unione attinenti alla formazione marittima, rispettando nel contempo pienamente l'articolo 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Articolo 3

Visite presso gli Stati membri e ispezioni

1. Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal TFUE, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del pertinente diritto dell'Unione, l'Agenzia effettua visite negli Stati membri conformemente alla metodologia stabilita dal consiglio di amministrazione.

2. L'Agenzia informa in tempo utile della visita prevista lo Stato membro interessato, comunicando l'identità dei funzionari autorizzati, la data di inizio della visita e la durata prevista. I funzionari dell'Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione scritta del direttore esecutivo dell'Agenzia, dalla quale risultano l'oggetto e lo scopo della missione.

3. L'Agenzia svolge ispezioni per conto della Commissione come previsto dagli atti giuridici vincolanti dell'Unione per quanto riguarda le organizzazioni riconosciute dall'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (11*), nonché la formazione e la certificazione della gente di mare nei paesi terzi conformemente alla direttiva 2008/106/CE.

4. A conclusione di ciascuna visita o ispezione, l'Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato.

5. Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di visite o ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia e efficienza a livello di costi delle misure in vigore. L'Agenzia presenta le analisi alla Commissione per l'ulteriore discussione con gli Stati membri al fine di trarre gli insegnamenti pertinenti e facilitare la diffusione di buoni metodi di lavoro.

(1*) GU L 129, del 29.4.2004, pag. 6.
(2*) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.
(3*) GU L 314 dell'1.12.2007, pag. 9.
(4*) GU L 131, del 28.5.2009, pag. 114.
(5*) GU L 131, del 28.5.2009, pag. 57.
(6*) GU L 323, del 3.12.2008, pag. 33.
(7*) GU L 255, del 30.9.2005, pag. 11.
(8*) GU L 283, del 29.10.2010, pag. 1.
(9*) GU L 164, del 25.6.2008, pag. 19.
(10*) GU L 389, del 30.12.2006, pag. 1.
(11*) GU L 131, del 28.5.2009, pag. 11.».

2) all'articolo 4, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Il consiglio di amministrazione adotta le modalità pratiche per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2, ivi comprese, se del caso, le modalità relative alla consultazione con gli Stati membri, ove appropriato, prima della pubblicazione delle informazioni.

4. Le informazioni raccolte e trattate dalla Commissione e dall'Agenzia conformemente al presente regolamento sono soggette alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (*) e l'Agenzia adotta le misure necessarie per garantire il trattamento sicuro delle informazioni riservate.

(*) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;

3) l'articolo 5 è così modificato: il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, con l'accordo e la cooperazione degli Stati membri interessati e tenendo nel debito conto le implicazioni sul bilancio, ivi compresi gli eventuali contributi che gli Stati membri interessati possano erogare, di istituire i centri regionali necessari per svolgere, nel modo più efficiente ed efficace, taluni compiti dell'Agenzia. Nel prendere tale decisione, il consiglio di amministrazione definisce il preciso ambito di applicazione delle attività del centro regionale, evitando nel contempo inutili oneri finanziari e rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali.»;

4) l'articolo 10, paragrafo 2, è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) adotta la relazione annuale sulle attività dell'Agenzia e la trasmette entro il 15 giugno di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri.

L'Agenzia trasmette ogni anno all'autorità di bilancio tutte le informazioni riguardanti il risultato delle procedure di valutazione;»;

b) la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

«c) nell'ambito della preparazione del programma di lavoro, esamina e approva le richieste di assistenza alla Commissione, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), le richieste di assistenza tecnica da parte degli Stati membri, di cui all'articolo 2, paragrafo 3 e le richieste di assistenza tecnica, di cui all'articolo 2, paragrafo 5 nonché le richieste di assistenza di cui all'articolo 2 bis;

c bis) esamina e adotta una strategia pluriennale per l'Agenzia relativa ai cinque anni successivi, tenendo conto del parere scritto della Commissione;

c ter) esamina e adotta il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia;

c quater) esamina il progetto di intese amministrative di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera b bis);»;

c) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) stabilisce una metodologia per le visite da effettuare a norma dell'articolo 3. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della metodologia, a sfavore di tale metodologia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri»;

d) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) esercita le proprie funzioni in materia di bilancio dell'Agenzia in applicazione degli articoli 18, 19 e 21 e provvede a monitorare e dare adeguato seguito alle constatazioni e alle raccomandazioni derivanti dalle varie relazioni di audit e dalle varie valutazioni, sia interne che esterne;»;

e) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) esercita l'autorità disciplinare sul direttore esecutivo e sui capi dipartimento di cui all'articolo 16;»;

f) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

«l) riesamina l'esecuzione finanziaria del piano dettagliato di cui alla lettera k) del presente paragrafo e gli impegni di bilancio previsti dal regolamento (CE) n. 2038/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sul finanziamento pluriennale dell'azione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima in materia di intervento contro l'inquinamento causato dalle navi (*);

(*) GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1.».

g) è aggiunta la lettera seguente:

«m) designa un osservatore tra i suoi membri per seguire la procedura di selezione della Commissione per la nomina del direttore esecutivo.»;

5) l'articolo 11 è così modificato:

a) il paragrafo 1, secondo comma è sostituito dal seguente:

«I membri del consiglio sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nel campo di cui all'articolo 1. Gli Stati membri e la Commissione, rispettivamente, si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.»;

6) all'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell'ordine del giorno in assenza dei membri interessati. Norme dettagliate per l'applicazione della presente disposizione sono fissate nel regolamento interno.»;

7) l'articolo 15 è così modificato:

a) al paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) elabora la strategia pluriennale dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno otto settimane prima della riunione corrispondente del consiglio, tenendo conto dei pareri e dei suggerimenti espressi dai membri del consiglio di amministrazione;

a bis) elabora il piano pluriennale di politica del personale dell'Agenzia e lo presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno quattro settimane prima della riunione corrispondente del consiglio;

a ter) elabora il programma di lavoro annuale, con l'indicazione delle risorse umane e finanziarie che si prevede di assegnare a ciascuna attività, e il piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e li presenta al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno otto settimane prima della riunione corrispondente del consiglio, tenendo conto dei pareri e dei suggerimenti espressi dai membri del consiglio di amministrazione. Adotta le misure necessarie per darvi attuazione. Risponde a tutte le richieste di assistenza avanzate da uno Stato membro conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c);

b) decide dell'esecuzione delle visite ed ispezioni di cui all'articolo 3, previa consultazione della Commissione e seguendo la metodologia per le visite definita dal consiglio di amministrazione in conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera g);

b bis) può concludere accordi amministrativi con altri organismi operanti negli stessi settori dell'Agenzia purché il progetto di accordo sia stato sottoposto per consultazione al consiglio di amministrazione e a condizione che quest'ultimo non vi si opponga entro quattro settimane.»;

b) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. A tal fine stabilisce, d'accordo con la Commissione e il consiglio di amministrazione, appositi indicatori di efficacia atti a consentire un'effettiva valutazione dei risultati ottenuti. Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia venga regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. Su tale base il direttore esecutivo elabora ogni anno un progetto di relazione generale che sottopone all'esame del consiglio di amministrazione. La relazione include una sezione riservata all'esecuzione finanziaria del piano dettagliato riguardante le attività di preparazione e intervento antinquinamento dell'Agenzia e fornisce un aggiornamento dello status di tutte le azioni finanziate nell'ambito di tale piano. Predispone inoltre un regolare sistema di valutazione conforme a criteri professionali riconosciuti;»;

c) al paragrafo 2, la lettera g) è soppressa.

d) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3) Il direttore esecutivo riferisce, a seconda dei casi, al Parlamento europeo o al Consiglio sull'espletamento dei suoi compiti.

In particolare presenta lo stato dei lavori riguardo alla preparazione della strategia pluriennale e del programma di lavoro annuale.»;

8) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Nomina e revoca del direttore esecutivo e dei capi dipartimento

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata per un periodo di cinque anni, in base al merito e alla provata competenza in campo amministrativo e gestionale, nonché alla provata esperienza nei settori di cui all'articolo 1, sentito il parere dell'osservatore di cui all'articolo 10. Il direttore esecutivo è nominato da un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione a seguito di un concorso generale, previa pubblicazione di un invito a manifestare interesse per il posto nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e su altri organi d'informazione. Il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione delibera in merito alla revoca, su richiesta della Commissione o di un terzo dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione sulla nomina o sulla revoca con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

2. Il consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione e tenuto conto della relazione di valutazione, può estendere il mandato del direttore esecutivo una volta per un massimo di quattro anni. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo della sua intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Entro un mese dalla proroga del suo mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione davanti alla competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Se il mandato non è rinnovato, il direttore esecutivo rimane in carica fino alla nomina del suo successore.

3. Il direttore esecutivo può essere assistito da uno o più capi dipartimento. In caso di assenza o impedimento del direttore esecutivo, uno dei capi dipartimento ne fa le veci.

4. I capi dipartimento sono nominati in base ai meriti e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale nonché alla competenza e all'esperienza professionale acquisite nei settori di cui all'articolo 1. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.»;

9) l'articolo 18, è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) diritti e corrispettivi di pubblicazioni, corsi di formazione e/o altri servizi forniti dall'Agenzia.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il direttore esecutivo stabilisce un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio successivo, sulla base della formazione del bilancio per attività, e lo trasmette al consiglio di amministrazione, accompagnato da un progetto di tabella dell'organico.»;

c) i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. La Commissione trasmette lo stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio ("autorità di bilancio") insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.

8. Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime per quanto concerne la tabella dell'organico e l'importo della sovvenzione a carico del bilancio generale nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea che essa trasmette all'autorità di bilancio conformemente all'articolo 314 del TFUE, unitamente alla descrizione e giustificazione delle eventuali differenze tra lo stato di previsione dell'Agenzia e la sovvenzione a carico del bilancio generale.»;

d) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se necessario è adeguato in conseguenza, unitamente al programma di lavoro annuale.»;

10) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Valutazione

1. A intervalli regolari e almeno ogni cinque anni, il consiglio di amministrazione commissiona una valutazione esterna indipendente sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione mette a disposizione dell'Agenzia ogni informazione che quest'ultima giudichi pertinente per tale valutazione.

2. La valutazione esamina l'impatto del presente regolamento nonché l'utilità, la pertinenza, il valore aggiunto ottenuto e l'efficacia dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. Essa tiene conto dei pareri delle parti interessate, a livello europeo e nazionale. In particolare, essa vaglia l'eventuale necessità di modificare i compiti dell'Agenzia. Il consiglio di amministrazione stabilisce, di concerto con la Commissione, precisi termini di riferimento, previa consultazione delle parti interessate.

3. La valutazione è comunicata al consiglio di amministrazione, che presenta alla Commissione raccomandazioni in merito alle modifiche da apportare al presente regolamento, all'Agenzia ed ai suoi metodi di lavoro. Sia i risultati della valutazione che le raccomandazioni sono trasmessi dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio e sono pubblicati. Se necessario, è accluso anche un piano d'azione completo di calendario.»;

11) è inserito il seguente articolo:

«Articolo 22 bis

Relazione sull'andamento dei lavori

Entro … (*) e tenendo conto della relazione di valutazione di cui all'articolo 22, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui indica in che modo l'Agenzia ha svolto i compiti supplementari assegnatile dal presente regolamento al fine di individuare un'efficienza ancora maggiore e ove necessario, se sia il caso di modificare i suoi obiettivi e compiti.

(*) Cinque anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.»;

12) L'articolo 23 è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a …, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente
…

Per il Consiglio
Il presidente
…

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 28 ottobre 2010 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento (UE) […/…] del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima ([1]).

La proposta è stata oggetto di una relazione sull'andamento dei lavori presentata al Consiglio «Trasporti, telecomunicazioni e energia» il 31 marzo 2011. Sono stati sottoposti ai ministri due quesiti al fine di ottenere orientamenti per l'esame della proposta da parte degli organi preparatori del Consiglio ([2]).

Il 16 giugno 2011 il Consiglio «Trasporti, telecomunicazioni e energia» ha adottato un orientamento generale sulla proposta ([3]).

Il 15 dicembre 2011 il Parlamento europeo ha votato la sua posizione in prima lettura ([4]).

A seguito del voto del Parlamento europeo si sono svolti negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione in vista di un accordo sulla proposta. L'accordo è stato raggiunto il 12 aprile 2012 ed è stato successivamente approvato dal Comitato dei Rappresentanti permanenti il 17 aprile 2012 e dalla Commissione per i trasporti e il turismo del Parlamento europeo (TRAN) il 24 aprile 2012.

Tenendo conto del suddetto accordo e a seguito della revisione giuridica e linguistica, il Consiglio ha adottato la sua posizione in prima lettura il 4 ottobre 2012 conformemente alla procedura legislativa ordinaria di cui all'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Nello svolgimento dei suoi lavori, il Consiglio ha tenuto conto del parere del Comitato economico e sociale europeo ([5]). Il Comitato delle Regioni non ha espresso alcun parere.

II. ANALISI DELLA POSIZIONE IN PRIMA LETTURA

1. Aspetti generali

Il regolamento proposto mira ad estendere i compiti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) al fine di tenere conto di nuove esigenze e sviluppi a livello di Unione e internazionale, in particolare le esigenze risultanti dall'adozione del «terzo pacchetto sulla sicurezza marittima». Un altro dei suoi obiettivi è adeguare la struttura amministrativa dell'Agenzia, in particolare alla luce di una valutazione esterna commissionata nel 2007.

Sebbene il Consiglio convenga con la Commissione in merito all'obiettivo della proposta, vale a dire adeguare alla nuova situazione i compiti e la struttura amministrativa dell'EMSA, la posizione del Consiglio prevede notevoli adeguamenti rispetto alla proposta originaria. In particolare, il Consiglio ritiene che la proposta della Commissione non abbia tenuto sufficientemente conto della necessità di mantenere l'EMSA concentrata sulla sua attività principale, la sicurezza marittima. Secondo il Consiglio è particolarmente importante, in un momento di risorse finanziarie e umane limitate, non disperdere tali risorse in troppi compiti nuovi; le attività dell'EMSA dovrebbero invece concentrarsi sui settori nei quali l'Agenzia ha competenze e strumenti consolidati e riconosciuti. Il Consiglio ha pertanto scelto un approccio che delinea chiaramente gli obiettivi dell'Agenzia. Inoltre, i compiti dell'Agenzia sono suddivisi in compiti fondamentali e compiti accessori. Questi ultimi verrebbero svolti dall'agenzia soltanto a seguito di un esame approfondito dell'efficacia in termini di costi.

In base a questo approccio, la posizione del Consiglio in prima lettura modifica notevolmente la proposta originaria della Commissione, riformulandola e sopprimendo diverse disposizioni.

([1]) 15717/10.
([2]) 7644/11.
([3]) 11769/11.
([4]) T7-0581/2011.
([5]) GU C 107 del 6.4.2011, pag. 68.

2. **La posizione del Consiglio sugli emendamenti del Parlamento in merito ad alcune questioni chiave**

i) *Obiettivi dell'Agenzia*

Il Parlamento ha proposto che l'Agenzia fornisca agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione alla legislazione dell'Unione al fine di garantire un livello elevato, uniforme ed efficiente di sicurezza e protezione marittima, utilizzare le loro capacità di assistenza esistenti, prevenire e contrastare l'inquinamento marino, compreso quello provocato da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas, e sviluppare uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere (emendamento 29). Gli obiettivi costituiscono le responsabilità principali dell'Agenzia e devono essere realizzati in via prioritaria (emendamento 30).

Il Consiglio accoglie con favore la descrizione chiara degli obiettivi dell'Agenzia proposti dal Parlamento, nonché la definizione delle priorità in relazione ai compiti. Nella sostanza, entrambi gli emendamenti vanno nella stessa direzione dell'orientamento generale del Consiglio. Inoltre, il Consiglio riconosce che è utile rendere l'agevolazione dell'istituzione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere un obiettivo generale delle attività dell'Agenzia, ove opportuno.

Tuttavia, il Consiglio non è disposto ad accettare l'ampliamento dei compiti dell'Agenzia alla prevenzione dell'inquinamento provocato da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas (si veda il paragrafo 2, punto ii), lettera c) di seguito), e pertanto la relativa parte dell'emendamento del Parlamento non è inclusa nella posizione del Consiglio. Inoltre, il Consiglio considera importante una definizione più chiara delle priorità in relazione ai compiti, e per questo motivo la sua posizione opera una distinzione tra compiti fondamentali e compiti accessori.

ii) *Compiti dell'Agenzia*

Il Parlamento ha proposto una serie di nuovi compiti per l'Agenzia, i più importanti dei quali sono legati alla formazione della gente di mare, alla lotta contro i «traffici illeciti» e gli atti di pirateria e all'inquinamento provocato da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas.

a) Formazione della gente di mare

La proposta iniziale della Commissione non prevedeva alcun compito specifico dell'EMSA in materia di formazione della gente di mare. Nel suo orientamento generale, il Consiglio non ha modificato la proposta della Commissione a tale riguardo.

Il Parlamento ha tuttavia proposto diversi emendamenti intesi a coinvolgere l'Agenzia nella formazione della gente di mare:

— L'agenzia dovrebbe assistere la Commissione nello sviluppo e nell'attuazione di una politica volta a migliorare la qualità della formazione dei marittimi europei e nella promozione delle carriere marittime (emendamento 35).

— L'Agenzia dovrebbe collaborare con gli Stati membri per raccogliere ed analizzare i dati relativi alle qualifiche e all'occupazione della gente di mare onde permettere lo scambio delle migliori pratiche in materia di formazione della gente di mare a livello europeo (emendamento 41), per coordinare i programmi degli istituti di formazione onde garantirne l'armonizzazione (emendamento 42) e facilitare l'istituzione di un sistema di scambi di tipo Erasmus tra istituti di formazione marittima (emendamento 43).

— Dovrebbe essere inserito un apposito considerando che copra i suddetti compiti (emendamento 20).

Il Consiglio può convenire con il Parlamento sul fatto che l'EMSA potrebbe avere un ruolo nelle questioni relative alla formazione della gente di mare, ma questo non dovrebbe fare parte dei suoi compiti fondamentali, eccetto riguardo alle statistiche, e l'EMSA dovrebbe rispettare pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale (articolo 166 del TFUE). Ciò si riflette nella posizione del Consiglio nel modo seguente:

— Come compito fondamentale, l'Agenzia deve facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione raccogliendo e analizzando dati sui marittimi forniti e usati conformemente alla direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare [1] (articolo 2, paragrafo 4, lettera e)).

— Come compito accessorio, l'Agenzia deve, ove opportuno, assistere la Commissione e gli Stati membri facilitando lo scambio volontario di migliori prassi in materia di istruzione e formazione marittime nell'Unione e fornendo informazioni sui programmi di scambio dell'Unione attinenti alla formazione marittima, rispettando nel contempo pienamente l'articolo 166 del (TFUE) (articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera c)). Tale disposizione è ulteriormente illustrata nel considerando 31.

b) Pirateria

Come nel caso della formazione della gente di mare, la Commissione non ha previsto alcun ruolo per l'EMSA in materia di lotta contro la pirateria o altre azioni illecite rivolte al trasporto marittimo. Nel suo orientamento generale, il Consiglio non ha modificato la proposta della Commissione a tale riguardo.

Il Parlamento, invece, ha ritenuto che la lotta contro la pirateria e i «traffici illeciti» debba essere un compito fondamentale dell'Agenzia. A tale scopo, ha introdotto tre emendamenti:

— con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe anche riunire informazioni di base, ad esempio sulla pirateria (emendamento 21);

— occorre che l'Agenzia comunichi all'operazione Atalanta della forza navale dell'Unione europea la posizione esatta delle navi battenti bandiera dell'Unione europea che incrociano in alcune zone pericolose (emendamento 22);

— l'Agenzia dovrebbe appoggiare le azioni intraprese dalla Commissione e dagli Stati membri in materia di lotta ai traffici illeciti e gli atti di pirateria (emendamento 45).

Il Consiglio è al corrente della crescente minaccia costituita dalla pirateria e altre azioni illecite contro il trasporto marittimo, e l'Agenzia ha a disposizione alcuni dati che potrebbero risultare utili a tale riguardo. La posizione del Consiglio riflette tale aspetto includendo tra i compiti fondamentali dell'Agenzia la comunicazione della posizione della nave e dei dati di osservazione della Terra pertinenti alle autorità nazionali competenti e agli organismi dell'Unione competenti per facilitare l'adozione di misure contro la minaccia di pirateria e di azioni illecite intenzionali. Occorre rilevare che i dati dovrebbero essere forniti soltanto su richiesta e fatto salvo il diritto nazionale e dell'Unione, fatte salve le norme applicabili in materia di protezione dei dati e in conformità delle procedure che devono essere stabilite o dal consiglio di amministrazione o dal gruppo direttivo di alto livello istituito a norma della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione [2] (articolo 2, paragrafo 4, lettera b)). La fornitura dei dati di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi sarà anch'essa subordinata all'autorizzazione dello Stato di bandiera interessato (articolo 2, paragrafo 4, lettera b), ultima frase). Il Consiglio ritiene particolarmente importante l'uso del termine «azioni illecite intenzionali», ben consolidato e definito nel diritto internazionale e dell'Unione. Inoltre, la posizione del Consiglio fa particolare riferimento alla protezione dei dati, e introduce di conseguenza alcune modifiche all'articolo 4 sul trattamento sicuro delle informazioni confidenziali, al quale né la Commissione né il Parlamento hanno fatto alcun riferimento.

Inoltre, il considerando 32 contiene ulteriori elementi per l'interpretazione delle suddette disposizioni.

[1] GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33.
[2] GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

c) Inquinamento provocato da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas

La proposta iniziale della Commissione attribuiva all'EMSA un ruolo limitato nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di petrolio e gas. Nel suo orientamento generale, il Consiglio lo ha reso un compito accessorio, che consiste nell'assistere la Commissione nell'esaminare i requisiti dell'IMO e nel raccogliere informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino. Il Consiglio ha precisato che l'EMSA non dovrebbe svolgere alcuna attività di ispezione o altre attività specificamente connesse all'esplorazione o allo sfruttamento di risorse minerali.

Il Parlamento, d'altra parte, ha adottato numerosi emendamenti riguardanti la prevenzione dell'inquinamento, proponendo in particolare:

— di sopprimere le parole «provocato dalle navi» dai riferimenti contenuti nella proposta relativi alla prevenzione dell'inquinamento (emendamenti 29, 30, 71 e 73);

— di sopprimere la parola «mobili» dai riferimento all'analisi della sicurezza degli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas (emendamenti 14 e 33);

— di fare riferimento all'utilità della competenza dell'Agenzia per lo sviluppo di orientamenti nella concessione di licenze di attività di prospezione e produzione di petrolio e di gas (emendamento 24);

— di rendere la prevenzione e la lotta contro l'inquinamento marino, anche quello provocato dagli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas, una priorità dell'EMSA (emendamento 29);

— di far sì che l'EMSA fornisca assistenza relativa alla concessione di licenze di sondaggio e produzione di petrolio e gas in ambiente marino (emendamento 37);

— di far sì che l'EMSA assista gli Stati membri gli Stati membri nelle indagini relative ad incidenti che interessano gli impianti marittimi (costieri e offshore), tra cui quelli che interessano gli impianti petroliferi e gassiferi (emendamento 47);

— di far sì che l'EMSA faciliti la cooperazione nel valutare le modalità degli Stati membri in materia di piani di risposta e preparazione all'emergenza in relazione agli impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas (emendamento 49);

— di far sì che l'EMSA faciliti la cooperazione nel garantire il controllo da parte di un terzo indipendente degli aspetti marittimi relativi alla sicurezza, alla prevenzione, alla protezione dell'ambiente e alla pianificazione degli imprevisti (emendamento 50).

In linea con quanto proposto dalla Commissione, il Consiglio ritiene sia fattibile e opportuno attribuire all'EMSA un ruolo nel settore dell'intervento contro l'inquinamento marino provocato da impianti offshore. L'Agenzia dispone delle capacità di intervento per condurre operazioni di bonifica a seguito di fuoriuscita di petrolio, a prescindere che l'inquinamento sia provocato da una nave o da un impianto offshore. Inoltre ha la competenza richiesta in materia di inquinamento da altre sostanze pericolose e nocive per assistere gli Stati colpiti da tale tipo di inquinamento. Il Consiglio ritiene tuttavia prematuro attribuire all'Agenzia un ruolo più centrale nella prevenzione dell'inquinamento da impianti offshore per l'estrazione di gas e di petrolio. Come affermato in precedenza, l'EMSA dovrebbe concentrare le proprie attività in settori in cui dispone di competenze e strumenti consolidati e riconosciuti. Di conseguenza, la posizione del Consiglio non comprende gli emendamenti del Parlamento in merito a tale questione.

Tuttavia, la posizione del Consiglio affronta alcune delle preoccupazioni del Parlamento. In particolare, il Consiglio introduce un nuovo concetto più ampio di inquinamento marino, che comprende non soltanto gli idrocarburi ma anche altre sostanze pericolose e nocive (considerando 3). I compiti fondamentali dell'Agenzia comprenderanno l'utilizzo del suo servizio CleanSeaNet per monitorare la portata e l'impatto ambientale dell'inquinamento marino da idrocarburi provocato dagli impianti per l'estrazione di gas e di petrolio (articolo 2, paragrafo 4, lettera g) e considerando 22), che è anche in linea con gli emendamenti 15 e 48 del Parlamento. Come compito accessorio, l'Agenzia potrebbe, ove opportuno, assistere la Commissione nell'esaminare i requisiti dell'IMO e nel raccogliere informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino (articolo 2 bis, paragrafo 2, lettera e)).

Infine, nel quadro della relazione sull'andamento dei lavori, si invita la Commissione a esaminare il potenziale contributo dell'Agenzia all'attuazione di un futuro atto legislativo sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi, riguardo alla prevenzione dell'inquinamento provocato da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas, tenendo conto delle competenze e degli strumenti stabiliti e riconosciuti dell'Agenzia (considerando 44).

d) Altri nuovi compiti attribuiti all'Agenzia

Il Consiglio ha tenuto conto dell'emendamento 38 del Parlamento, con leggere modifiche, attribuendo all'Agenzia il compito di fornire, su richiesta di uno Stato membro, le opportune informazioni risultanti dalle ispezioni dell'EMSA di *organizzazioni riconosciute* al fine di sostenere il controllo delle organizzazioni riconosciute che eseguono compiti di certificazione per conto degli Stati membri, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ([1]), fatti salvi i diritti e gli obblighi dello Stato di bandiera (articolo 2, paragrafo 3, lettera c)). Il Consiglio ritiene che tale condivisione delle informazioni da parte dell'Agenzia potrebbe presentare un valore aggiunto per lo Stato membro richiedente.

Il Parlamento ha presentato una serie di emendamenti riguardanti l'istituzione di uno *spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere* e questioni strettamente connesse, quali e-Maritime e il progetto della «cintura blu» (emendamenti 12, 16, 17, 19, 27, 29 e 33).

Il Parlamento ha proposto che l'Agenzia assista la Commissione nello sviluppo e nell'attuazione del progetto della «cintura blu» (emendamenti 16, 17 e 33). Il Consiglio aveva già incluso una disposizione analoga nel suo orientamento generale, ma come compito accessorio. Il progetto della «cintura blu» è pertanto incluso tra i compiti accessori nell'articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera a) in quanto parte delle politiche e dei progetti a sostegno della creazione dello spazio marittimo europeo senza barriere.

Oltre ad essere elencato tra gli obiettivi dell'Agenzia (articolo 1, paragrafo 3), lo spazio marittimo europeo senza barriere è anche indicato nella posizione del Consiglio nell'articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera a) e nei considerando 15, 17, 28 e 45. Ai fini della realizzazione di questo spazio senza barriere, il Consiglio ritiene che la direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri ([2]) sia particolarmente importante e pertanto uno dei compiti fondamentali dell'Agenzia sarà favorire la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione facilitando la trasmissione elettronica dei dati tramite SafeSeaNet e sostenendo lo sviluppo di un'interfaccia unica (articolo 2, paragrafo 4, lettera i)). Sosterrà inoltre gli Stati membri nell'attuazione di tale direttiva (considerando 15).

Contrariamente alla proposta della Commissione e all'orientamento generale del Consiglio, il Parlamento ha proposto che l'Agenzia non sia coinvolta in compiti legati alle *vie d'acqua interne*. Il Consiglio ritiene tuttavia che potrebbe essere utile attribuire all'Agenzia compiti accessori limitati e ben definiti in merito alla comunicazione di informazioni pertinenti riguardo agli organismi di classificazione delle navi della navigazione interna (articolo 2 bis, paragrafo 2, lettera f) e considerando 25) e all'esplorazione della possibilità di condivisione delle informazioni tra tale sistema e i sistemi per lo scambio di dati sul trasporto marittimo (articolo 2 bis, paragrafo 3, lettera b) e considerando 26). Di conseguenza, la posizione del Consiglio non comprende questa parte dell'emendamento 33 del Parlamento.

([1]) GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47.
([2]) GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1.

iii) *Struttura amministrativa dell'Agenzia*

Uno dei principali obiettivi della proposta della Commissione recante modifica del regolamento sull'EMSA è adeguare la struttura amministrativa dell'Agenzia.

Il Consiglio è ampiamente favorevole all'obiettivo della proposta della Commissione, vale a dire adeguare la struttura amministrativa in linea con i risultati e le raccomandazioni della valutazione esterna del giugno 2008, tuttavia non può condividerne tutti gli aspetti in merito a tale questione. Inoltre, il Parlamento ha presentato numerosi emendamenti.

Le principali divergenze tra le istituzioni riguardano il processo decisionale per le visite negli Stati membri e le ispezioni nei paesi terzi, le disposizioni sull'equilibrio di genere, alcune disposizioni relative ai membri del consiglio di amministrazione (connesse al conflitto di interesse e alla durata del mandato) e la procedura per la nomina del direttore esecutivo e la durata del suo mandato.

a) Visite e ispezioni

La Commissione ha proposto che la politica in materia di ispezioni dovrebbe essere stabilita mediante un atto di esecuzione e non mediante una decisione del consiglio di amministrazione, come avviene attualmente. A tale riguardo, il Parlamento ha presentato emendamenti affinché la politica in materia di ispezioni sia decisa mediante atto delegato (emendamenti 25, 26, 55, 81, 82 e 83).

Secondo il Consiglio nessuna delle due opzioni è auspicabile. Il sistema attuale funziona egregiamente e il consiglio di amministrazione è l'organo più adatto per stabilire la metodologia delle visite. Tuttavia, il Consiglio ha introdotto un'ulteriore salvaguardia nell'eventualità che la Commissione sia in disaccordo con la metodologia decisa dal consiglio di amministrazione. In tal caso, il consiglio di amministrazione deve riesaminarla e adottarla, eventualmente modificata, in seconda lettura o con una maggioranza di due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri (articolo 3 in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera g) e il considerando 39).

Per quanto concerne gli altri emendamenti proposti dal Parlamento in tale contesto, il Consiglio non ritiene opportuno coinvolgere l'Agenzia nella revisione delle valutazioni di impatto ambientale e nello svolgimento di ispezioni negli Stati membri su richiesta della Commissione (emendamento 54). In relazione all'emendamento 56, il Consiglio conviene che l'efficienza in termini di costi delle misure disposte costituisce un aspetto importante delle conclusioni generali di un ciclo di visite o ispezioni, ma non ritiene necessario includere norme sulla messa a disposizione del pubblico delle relazioni sulle visite, dal momento che le informazioni per il pubblico si trovano altrove nel regolamento (si veda l'articolo 4, paragrafo 2 dell'attuale regolamento).

b) Equilibrio di genere

La proposta della Commissione non comprendeva alcuna disposizione specifica in materia di equilibrio di genere. Nel suo orientamento generale, nel fare riferimento al direttore esecutivo il Consiglio ha prestato attenzione all'utilizzo di un linguaggio neutro rispetto al genere (in linea con l'attuale regolamento). Il Parlamento ha tuttavia introdotto alcuni emendamenti allo scopo di assicurare una rappresentanza di genere equilibrata in seno al consiglio di amministrazione e al momento dell'elezione del presidente, del vicepresidente e dei rappresentanti dei paesi terzi (emendamenti 8, 88 e 90).

Il Consiglio, naturalmente, condivide il principio dell'equilibrio di genere. All'atto pratico, tuttavia, potrebbe risultare difficile garantire un perfetto equilibrio di genere in seno al consiglio di amministrazione, in particolare nel caso delle amministrazioni marittime più piccole. Per quanto riguarda i rappresentanti dei paesi terzi, l'Unione non può imporne le condizioni di nomina.

Il Consiglio ha tuttavia incluso una disposizione nell'articolo 11, paragrafo 1, che prevede che gli Stati membri e la Commissione devono impegnarsi ciascuno per una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione. Inoltre, il considerando 9 contiene la raccomandazione di tenere pienamente conto dell'importanza di garantire una rappresentanza di genere equilibrata nella nomina di membri, nell'elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di amministrazione e nella nomina dei capi dipartimento.

c) Disposizioni concernenti i membri del consiglio di amministrazione

La Commissione non ha proposto regole particolari riguardo a eventuali conflitti di interesse in relazione ai membri del consiglio di amministrazione, né cambiamenti dell'attuale mandato (cinque anni, rinnovabile una volta). Nel suo orientamento generale, il Consiglio non ha proposto modifiche della proposta della Commissione a tale riguardo.

Il Parlamento ha proposto l'inserimento di una disposizione specifica sui conflitti di interesse, che obbligherebbe i membri del consiglio di amministrazione a firmare una dichiarazione scritta indicante ogni interesse diretto o indiretto che potrebbe essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza. Dovrebbero inoltre astenersi dal partecipare alle discussioni e alle votazioni su tali punti (emendamento 62). Il Parlamento ha inoltre proposto di ridurre il mandato a quattro anni, rinnovabile una sola volta (emendamento 63).

L'attuale regolamento contiene già una disposizione sul conflitto di interessi per i membri del consiglio di amministrazione designati in qualità di professionisti dei settori interessati (articolo 13, paragrafo 4). Il Consiglio ritiene pertanto più opportuno e semplice modificare la disposizione esistente, rendendola applicabile a tutti i membri del consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda il mandato dei membri del consiglio di amministrazione, la posizione in prima lettura del Consiglio lo riduce a quattro anni ma lo rende rinnovabile più di una volta, per tenere conto di eventuali difficoltà che alcune amministrazioni marittime potrebbero incontrare nel reperimento di candidati adatti (articolo 11, paragrafo 3).

d) Procedura di nomina del direttore esecutivo

Attualmente, il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione e la Commissione ha il diritto di proporre candidati.

La Commissione ha suggerito che dovrebbe avere il diritto esclusivo di proporre candidati. Il direttore esecutivo sarebbe nominato per cinque anni, rinnovabili per non più di tre anni. Inoltre, prima della nomina, il candidato selezionato potrebbe essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima.

Nel suo orientamento generale, il Consiglio ha accettato la durata del mandato proposta (cinque + tre anni). Tuttavia, ritiene che il mandato debba essere rinnovabile soltanto una volta. Inoltre, il Consiglio non conviene con la Commissione in merito al coinvolgimento della commissione del Parlamento prima della nomina del candidato selezionato. Infine, il Consiglio sarebbe disposto ad accettare un diritto esclusivo di proporre candidati attribuito alla Commissione, ma ha introdotto una serie di salvaguardie intese ad assicurare una procedura di selezione aperta, equa e trasparente, che comprendono l'obbligo per la Commissione di proporre almeno tre candidati (articolo 16, paragrafo 1) e la nomina di un osservatore tra i membri del consiglio di amministrazione incaricato di seguire la procedura di selezione della Commissione (articolo 12, paragrafo 2, lettera m)). Il considerando 42 contiene ulteriori elementi per l'interpretazione di tali disposizioni, compreso un riferimento alla tutela dei dati personali.

Il Parlamento ha modificato la proposta della Commissione aumentando l'eventuale periodo di rinnovo a cinque anni (emendamento 72). Inoltre, ha proposto che la commissione del Parlamento sia maggiormente coinvolta nella procedura di selezione attraverso un parere sul candidato selezionato, che dovrebbe essere preso in esame prima della nomina (emendamento 71) e del rinnovo del mandato (emendamento 72).

La posizione in prima lettura del Consiglio fissa l'eventuale periodo di rinnovo a un massimo di quattro anni. Inoltre attribuisce al Parlamento il diritto di invitare il candidato selezionato a uno scambio di opinioni. Tuttavia, il Consiglio non ritiene opportuno coinvolgere il Parlamento o il Consiglio nella procedura di selezione, che dovrebbe essere una prerogativa della Commissione e dei membri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia.

3. **Altri emendamenti adottati dal Parlamento europeo**

La posizione del Consiglio in relazione ad altri emendamenti del Parlamento non menzionati in precedenza è presentata di seguito.

— Riferimento agli incidenti delle petroliere Erika e Prestige (emendamenti 1 e 2): la posizione del Consiglio comprende una versione leggermente rielaborata di tali emendamenti nei considerando 1 e 2.

— Indicazione delle modifiche dei settori di competenza dell'Agenzia tra le raccomandazioni della valutazione esterna (emendamento 3): la posizione del Consiglio comprende questo emendamento nel considerando 4.

— Riferimento ai compiti prioritari, ai vincoli del bilancio dell'Unione e all'obiettivo di evitare duplicazioni nel giustificare i nuovi compiti dell'Agenzia (emendamento 4): la posizione del Consiglio comprende questo emendamento nel considerando 5, con leggere modifiche.

— La riorganizzazione del personale dell'Agenzia dovrebbe essere coordinata con le agenzie negli Stati membri (emendamento 5), mentre i nuovi compiti dell'Agenzia richiedono un aumento delle sue risorse (emendamento 7): la posizione del Consiglio non comprende questi due emendamenti.

— Alcuni compiti possono essere svolti in modo più efficace a livello europeo (emendamento 6): la posizione del Consiglio comprende questo emendamento nel considerando 7, con leggere modifiche.

— L'Agenzia dovrebbe promuovere una politica di sicurezza marittima dell'Unione attraverso una cooperazione tecnica e scientifica con i paesi terzi (emendamento 9): la posizione del Consiglio comprende questo emendamento nel considerando 12, con leggere modifiche.

— L'Agenzia dovrebbe adottare misure complementari efficaci dal punto di vista dei costi per sostenere la lotta contro l'inquinamento marino, ivi compreso quello provocato da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas (emendamento 10): lo spirito di questo emendamento è riprodotto nel considerando 21.

— I compiti dell'Agenzia dovrebbero essere descritti in modo chiaro e preciso e le duplicazioni dovrebbero essere evitate (emendamento 11): la posizione del Consiglio comprende la sostanza di questo emendamento nel considerando 6.

— Riferimento all'efficacia dell'applicazione e alle sanzioni ai sensi della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni [1] (emendamento 13): la posizione del Consiglio comprende, nel considerando 19, un invito alla Commissione a fornire informazioni sull'efficacia e la coerenza dell'applicazione di tale direttiva.

— Occorre creare sinergie tra le autorità, compresi i servizi di guardia costiera, al fine di contribuire all'istituzione di uno spazio marittimo europeo unico (emendamento 18): la posizione del Consiglio comprende, nel considerando 30, un invito alla Commissione a preparare uno studio di fattibilità sul rafforzamento del coordinamento e della cooperazione per le diverse funzioni di guardia costiera, a rigorose condizioni.

— L'Agenzia e il memorandum d'intesa di Parigi al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo («MoU di Parigi») dovrebbero cooperare strettamente (emendamento 23): la posizione del Consiglio contiene numerosi riferimenti al MoU di Parigi, compreso uno sulla cooperazione stretta ai fini di una maggiore efficienza (considerando 33 e 38, articolo 2, paragrafo 4, lettera h) e articolo 2, paragrafo 5).

[1] GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11.

— Riferimento al regolamento finanziario (emendamento 28): la posizione del Consiglio comprende questo emendamento nel considerando 46, con leggere modifiche.

— Fornitura di assistenza tecnica alla Commissione relativa alla sicurezza dei porti (emendamento 31): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento.

— Assistenza alla Commissione nell'aggiornamento e nell'elaborazione delle disposizioni necessarie per partecipare ai lavori di alcune organizzazioni internazionali e regionali (emendamento 32): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento. Secondo il Consiglio, il ruolo dell'Agenzia nel facilitare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione in questo ambito dovrebbe limitarsi all'assistenza tecnica (articolo 2, paragrafo 4, lettera h) e considerando 34 e 35).

— Scambio di informazioni con la Commissione su qualsiasi altra politica che può rivelarsi opportuna nella misura delle competenze e della perizia dell'Agenzia (emendamento 34): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento. Tuttavia, in pratica il punto è contemplato nell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) ma in termini più precisi.

— Analisi dei progetti di ricerca (emendamento 36): la posizione del Consiglio comprende la sostanza di questo emendamento (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)).

— Assistenza alla Commissione nello svolgimento dei compiti indicati nel regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi [1] (emendamento 39): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento.

— Sostegno a interventi antinquinamento mettendo a disposizione i mezzi tecnici appropriati (emendamento 40): la posizione del Consiglio comprende la sostanza di questo emendamento, ma con una formulazione più precisa (articolo 2, paragrafo 3, lettera d)).

— Fornitura di competenza tecnica nel settore della costruzione navale o in qualsiasi altra pertinente attività connessa con il traffico marittimo, onde sviluppare l'utilizzo di tecnologie rispettose dell'ambiente e garantire un elevato livello di sicurezza (emendamento 44): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento in quanto tale, ma il considerando 24 contiene un riferimento a un trasporto marittimo più rispettoso dell'ambiente in generale.

— Sviluppo e attuazione di una politica macroregionale dell'Unione (emendamento 46): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento.

— Consentire alla Commissione e agli Stati membri di valutare l'efficienza a livello di costi delle misure in vigore fornendo statistiche, informazioni e dati (emendamento 51): la posizione del Consiglio comprende questo emendamento nell'articolo 2, paragrafo 4, lettera d).

— Sintesi annuale degli incidenti marittimi (emendamento 91): la sostanza dell'emendamento è inclusa nella posizione del Consiglio (articolo 2, paragrafo 4, lettera c) sulle indagini sui sinistri e gli incidenti marittimi).

— Assistenza tecnica ai paesi destinatari della politica europea di vicinato, ove opportuno (emendamento 53): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento, ma la formulazione dell'articolo 2, paragrafo 5 è molto simile a quanto proposto dal Parlamento.

— Ulteriori condizioni per l'istituzione di centri regionali (emendamento 57): la posizione del Consiglio comprende questo emendamento, con leggere modifiche (articolo 5, paragrafo 3).

[1] GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

— Numerosi emendamenti che adeguano le procedure di bilancio alle modifiche dei pertinenti atti giuridici (emendamenti 58, 60 e 68, prima parte; emendamenti 70, 74, 75 e 76): la posizione del Consiglio comprende tutti questi emendamenti.

— Considerazione del parere del Parlamento europeo nel momento in cui il consiglio di amministrazione dell'Agenzia adotta una strategia pluriennale (emendamento 59), consultazione della commissione competente del Parlamento allorché il direttore esecutivo elabora la strategia pluriennale (emendamento 66) e il piano pluriennale di politica del personale (emendamento 67), scambio di opinioni sul programma di lavoro annuale con la commissione competente del Parlamento europeo (emendamento 68, seconda parte): la posizione del Consiglio non comprende questi emendamenti ma fa esplicitamente riferimento al fatto di tenere conto del parere scritto della Commissione (articolo 10, paragrafo 2, lettera c bis)) o alla consultazione della Commissione in merito a tali documenti (articolo 15, paragrafo 2, lettera a) e a bis)). Inoltre, il direttore esecutivo deve riferire al Parlamento e al Consiglio, in particolare in merito allo stato dei lavori riguardo alla preparazione della strategia pluriennale e del programma di lavoro annuale (articolo 15, paragrafo 3).

— Precisazione dell'esperienza e delle competenze richieste per i membri del consiglio di amministrazione (emendamento 61): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento, ma semplifica il testo facendo un riferimento generale all'esperienza e alle competenze nei campi di cui all'articolo 1, vale a dire gli obiettivi dell'Agenzia.

— Disposizioni riguardanti la quota di voti della Commissione nel consiglio di amministrazione (emendamenti 64 e 65): la posizione del Consiglio non comprende questi emendamenti.

— Elementi da includere nella valutazione esterna dell'Agenzia (emendamenti 77 e 78): la posizione del Consiglio comprende questo emendamento, con leggere modifiche (articolo 22).

— Studio di fattibilità relativo a un sistema di coordinamento (emendamento 79): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento nell'articolato, ma il considerando 30 contiene un riferimento a tale studio di fattibilità.

— Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori sugli aumenti di efficacia conseguiti grazie ad un'integrazione più spinta dell'EMSA e del MoU di Parigi e sull'efficacia dell'applicazione da parte degli Stati membri della direttiva 2005/35/CE (emendamento 80): la posizione del Consiglio non comprende questo emendamento nell'articolato. Tuttavia, come indicato precedentemente, contiene diversi riferimenti al MoU di Parigi (considerando 33 e 38, articolo 2, paragrafo 4, lettera h) e articolo 2, paragrafo 5), e nel considerando 19 si fa riferimento a una relazione della Commissione sull'attuazione della direttiva 2005/35/CE.

III. **CONCLUSIONI**

Nel definire la sua posizione in prima lettura, il Consiglio ha tenuto pienamente conto della proposta della Commissione e della posizione in prima lettura del Parlamento europeo. Riguardo agli emendamenti proposti dal Parlamento europeo, il Consiglio rileva che un numero considerevole di emendamenti è già stato integrato - del tutto, in parte o nello spirito - nella sua posizione in prima lettura.